



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'articolo 10 relativo ai Sottosegretari di Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare gli articoli 7, 49 e 50;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare l'articolo 4, che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti, e l'articolo 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e, in particolare, l'articolo 1, commi 1, 5 e 11;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

VISTO l'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2009, n. 16, recante regolamento per la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 98, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2016, recante, tra gli altri, la nomina della sen. Valeria Fedeli a Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2016, recante, fra gli altri, la nomina a Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca della sen. Angela D'ONGHIA;

RITENUTO di dover delegare la trattazione di alcune materie al suddetto Sottosegretario di Stato;

CONFERMA

[Handwritten signature]



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DECRETA:

Articolo 1

1. Alla sen. Angela D'ONGHIA, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti alle materie indicate al successivo articolo 2.
2. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avvocati o comunque direttamente compiuti.
3. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto.

Articolo 2

1. Alla sen. Angela D'ONGHIA è conferita la delega a trattare le seguenti materie:
 - a) problematiche relative alla dispersione scolastica;
 - b) riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dalle scuole di ogni ordine e grado e delle certificazioni conseguite in ambito comunitario ed extracomunitario;
 - c) indirizzi per l'attuazione delle attività di competenza del Ministero in materia di residenze universitarie;
 - d) monitoraggio degli adempimenti di competenza del Ministero per la "fondazione articolo 34";
 - e) indirizzi e strategie nazionali in materia di rapporti delle università con lo sport;
 - f) monitoraggio dell'attuazione e aggiornamento della disciplina della contabilità economico patrimoniale delle università, monitoraggio degli indicatori di equilibrio economico, finanziario e patrimoniale ai fini delle valutazioni di competenza del Ministero;
 - g) promozione e sviluppo del sistema di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
 - h) sviluppo dell'offerta formativa dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e della produzione artistica;



Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

i) diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e internazionalizzazione dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

l) raccordo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con il sistema scolastico e universitario, con il sistema produttivo e delle professioni e con altre pubbliche amministrazioni;

m) promozione della cultura scientifica;

n) raccordo del sistema scolastico con la formazione professionale;

o) rapporti con le Regioni nelle materie oggetto di delega;

p) questioni specifiche di volta in volta individuate dal Ministro nell'ambito delle materie di competenza del Ministero.

2. Il Sottosegretario di Stato sen. Angela D'ONGHIA è delegato, in caso di impedimento del Ministro e sulla base delle indicazioni del Ministro, a intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari.

3. Il Sottosegretario di Stato sen. Angela D'ONGHIA è delegato a partecipare alle riunioni preparatorie del Comitato interministeriale per la programmazione economica e, in caso di impedimento del Ministro, alle riunioni del Comitato medesimo.

4. In caso di impedimento, il Ministro può delegare, di volta in volta, al Sottosegretario di Stato, sen. Angela D'ONGHIA, i rapporti con le istituzioni europee e internazionali e la partecipazione alle missioni internazionali, nelle materie di competenza del Ministero, nonché la presidenza di commissioni e comitati operanti nell'ambito delle attribuzioni del Ministero e la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato - Regioni, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali e della Conferenza Unificata e alle riunioni di Comitati interministeriali.

Articolo 3

1. Non sono compresi nella delega di cui all'articolo 2, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli di seguito indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implicino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni delle direzioni generali del Ministero, nonché degli enti e degli istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo o vigilanza del Ministero, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro;

d) la valutazione sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

e) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra le direzioni del Ministero;

f) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

g) i rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

h) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina di arbitri.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 26 GEN 2007

IL MINISTRO
Sen. Valeri Fedeli
Valeria Fedeli

